



**PROVINCIA DI PADOVA**

**COMUNE  
DI  
NOVENTA PADOVANA**

***REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE  
DELLA DISCIPLINA STATALE E  
REGIONALE PER LA TUTELA  
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO***

*IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott. Sandro BEGHIN*

*L'ISTRUTTORE TECNICO  
Geom. Alberto LEVORATO*

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.      del

# TITOLO I

## - DISPOSIZIONI GENERALI -

### *Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE*

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26.10.95 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, della Legge Regionale del Veneto 10.05.99 n. 21.

**Dal Regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (schiamazzi, strepiti di animali...), disciplinate dall'art. 659 del Codice Penale.**

### *Art. 2 – FONDAMENTI NORMATIVI*

Le norme del presente Regolamento sono formulate in ottemperanza ai disposti della “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, Legge 26.10.95 n. 447, la quale prescrive (art. 6) che ogni Comune provveda “all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico”, adeguando “i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia urbana, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore”.

Costituiscono competenza dei Comuni (e, come tale vengono disciplinate): modalità di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile; regolamentazione delle emissioni sonore prodotte da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore; definizione dei criteri di controllo della documentazione (pertinente la protezione acustica) necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio di concessioni edilizie, permessi di costruire, provvedimenti comunali, licenze o autorizzazioni.

### *Art. 3 – MISURA DEL RUMORE*

Il rilevamento e la misurazione del rumore saranno eseguiti conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.03.98 (od eventuali successive modifiche ed integrazioni), con particolare riguardo all'Allegato A per quanto concerne le “definizioni” dei

parametri da misurare, all'art. 2 per quanto concerne la strumentazione da utilizzare per l'esecuzione del monitoraggio dell'inquinamento acustico, all'art. 3 ed all'Allegato B per quanto concerne le modalità di misura del rumore ed all'Allegato C per quanto concerne la misura del rumore da traffico veicolare.

Le tecniche di rilevamento e misurazione del rumore potranno essere ulteriormente affinate secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Regione e/o le precisazioni ed aggiornamenti che i competenti organi della sezione provinciale dell'A.R.P.A. o dell'Azienda U.L.S.S. riterranno opportuno adottare in relazione alle varie tipologie di attività monitorate ed alle diverse collocazioni che le stesse avranno nel tessuto urbano.

#### ***Art. 4 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE***

Il Piano di Classificazione acustica di Noventa Padovana suddivide il territorio comunale in zone, corrispondenti a 6 “classi di destinazione d'uso”. Ad ogni zona sono attribuiti, per Legge, i valori limite delle sorgenti sonore (valori di emissione, immissione, attenzione, qualità), differenti zona per zona e per periodo di riferimento (diurno, notturno). Parimenti, il Piano di Classificazione acustica individua le fasce di pertinenza acustica per tutte le infrastrutture stradali, definendone la relativa ampiezza. Alle suddette fasce sono attribuiti i valori limite di immissione di cui al D.P.R. 30.03.2004 n. 142, anche differenziati in relazione alla tipologia di ricettore ivi situato.

In tutto il territorio comunale, il livello sonoro quantificato secondo le “tecniche di rilevamento e di misurazione” previste dalla normativa vigente (e di cui all'art. 3 del presente Regolamento) deve risultare conforme ai limiti di zona, secondo le modalità fissate dal D.P.C.M. 14.11.97 e dal D.P.R. 30.03.2004 n. 142 (o eventuali successive modifiche ed integrazioni) e, per quanto da essi non disciplinato, dal D.P.C.M. 1.03.91.

Quanto non fosse in tutto o in parte riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati (a titolo di esempio: attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli di carattere temporaneo o mobile, infrastrutture di trasporto, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali...), trova disciplina nel presente Regolamento, ed è soggetto ai valori limite di seguito indicati.

Per le attività temporanee soggette a diversa disciplina, ma eseguite simultaneamente negli stessi spazi o in spazi contigui (a titolo di esempio: sagre con luna park o manifestazioni canore), si intende applicabile - all'intera area interessata - la regolamentazione relativa all'attività più impattante dal punto di vista acustico; ciò, solo limitatamente alla durata dell'attività più rumorosa.

Per quanto concerne l'emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, veicoli stradali e ferroviari e quant'altro oggetto di autonoma disciplina, si applicano gli strumenti legislativi vigenti.

**TITOLO II**  
**-DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**  
**A CARATTERE TEMPORANEO -**

***Art. 5 - DEFINIZIONI***

Si definisce attività “temporanea” qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere. Non sono da includersi fra le attività “temporanee” quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

**SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

***Art. 6 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE***

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi – per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento; per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto...).

Dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso, comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

***Art. 7 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEI CANTIERI***

Nei cantieri edili, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 6, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti nei giorni feriali, **escluso il sabato pomeriggio**, nell'orario:  
dalle ore 8,00 alle ore 19,00 con una pausa minima di un 1 ora.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di **lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori** (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00.

E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali**, o di **potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili**, è consentita nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 19,00.

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa autorizzazione del Funzionario incaricato e opportuna informazione della cittadinanza da dare con congruo anticipo.

In cantieri di diversa natura, i lavori con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti negli orari valevoli per cantieri edili o stradali assimilabili.

#### ***Art. 8 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER I CANTIERI***

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità dei cantieri edili, stradali ed assimilati, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe VI. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

#### ***Art. 9 - DEROGHE***

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 8 potranno essere concessi dal Funzionario incaricato per periodi limitati, di durata non superiore ad 1 ora, all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 per tutto l'anno; dalle ore 16.00 alle ore 18.00 da aprile a ottobre; dalle ore 15.00 alle ore 17.00 da novembre a marzo. Il livello sonoro non potrà comunque superare il valore di 85 dB(A).

Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento, comprensiva di un programma di massima, in cui risulti – giorno per giorno – quale sia la fascia oraria in cui si preveda l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma, causate da

imprescindibili esigenze dell'organizzazione dei lavori, dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

Per i giorni festivi e per i periodi notturni é esclusa l'autorizzazione di qualsiasi deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dalle vigenti Leggi e Decreti.

#### ***Art. 10 – EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI***

Ai cantieri edili, stradali od assimilati, da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero ai cantieri od aree operative determinati da situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

Il Funzionario incaricato, può concedere ulteriore deroga agli orari delle lavorazioni da porre in essere in cantieri stradali od assimilati, per **ragioni di pubblica utilità**. In tal caso, sono fatti salvi gli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento. Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 8 potranno essere concessi per periodi limitati, di durata non superiore a 30 minuti; il livello sonoro massimo consentito in deroga, ai sensi dell'art. 9, è tuttavia fissato in 80 dB(A).

## **SEZIONE 2**

### **LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI, MANIFESTAZIONI MUSICALI , MANIFESTAZIONI POPOLARI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

#### ***Art. 11 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti:

- ◆ dalle strutture dei Luna Park e dei Circhi Equestri o affini, prodotte da impianti che possono operare per più giorni consecutivi nello stesso territorio, anche se in ore predefinite;
- ◆ da manifestazioni musicali all'aperto;
- ◆ da manifestazioni popolari all'aperto (sagre, feste rionali...), di carattere temporaneo, svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'attività è ritenuta "temporanea" allorquando si svolga per un periodo di durata inferiore complessivamente alle 60 (sessanta) giornate complessivamente.

Le manifestazioni musicali si svolgono nell'arco di un massimo di 3 (tre) giornate nello stesso territorio, ovvero le attività di carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata (piano-bar, serate musicali...), in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo che nessun pubblico esercizio superi complessivamente le 60 (sessanta) giornate.

#### ***Art. 12 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI***

La localizzazione delle strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica. In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo estivo ovvero invernale). Potranno anche essere utilizzate allo scopo aree previste dal P.R.G. "per attrezzature pubbliche e interesse pubblico".

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

#### ***Art. 13 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 24.00 dei giorni autorizzati.

#### ***Art. 14 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità delle attività della presente sezione, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Comunque, qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello sonoro equivalente (Leq), per l'intero periodo della manifestazione, superiore a 90 dB(A).



### ***Art. 15 - DEROGHE***

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 14 e intervalli orari giornalieri meno vincolati di quelli statuiti dall'Art. 13 potranno essere concessi dal Funzionario incaricato, tenendo opportunamente conto dell'importanza turistico-commerciale o della rilevanza della manifestazione, della durata dell'emissione sonora e dell'ambito di localizzazione della manifestazione.

### **SEZIONE 3 – STRUTTURE PER ATTIVITA' SPORTIVE O RICREATIVE RUMOROSE**

#### ***Art. 16 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da spazi o strutture per svolgimento di attività sportive, ricreative, per tempo libero o spettacolo, prodotte temporaneamente dai relativi fruitori ovvero da impianti ivi situati.

Per le attività motoristiche si applicano, ove si presenti il caso, i disposti del D.P.R. 3.04.2001 n. 304 (con eventuali successive modifiche o integrazioni). Resta escluso dalla presente Sezione o dai successivi articoli quanto risulti già disciplinato dal predetto D.P.R.

L'attività è ritenuta "temporanea" allorquando si svolga, anche se ripetitivamente, per predefiniti periodi dell'anno.

#### ***Art.17 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI***

Le strutture potranno avere localizzazione fissa oppure individuabile caso per caso, in relazione al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge.

In relazione alla natura dell'attività o della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

#### ***Art. 18 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

La generazione di rumore è consentita, normalmente, tra le ore 9.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 18.30 in centro abitato, tra le ore 8.30 e le ore 13.00 e tra le ore 14.30 e le ore 20.00 fuori centro abitato. Nei mesi tra aprile e ottobre gli intervalli pomeridiani autorizzati hanno termine alle 20.00 e alle 23.00, rispettivamente entro e fuori centro abitato.

Lo svolgimento delle attività in orari diversi dovrà essere soggetto a preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune; esso dovrà comunque avvenire con modalità compatibili con la tutela della quiete pubblica ed ai sensi delle Norme vigenti.

#### ***Art. 19 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

All'interno delle strutture in oggetto, fisse o mobili, aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto Legislativo n. 277/91 per i lavoratori. Comunque, qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura

aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello sonoro equivalente (Leq), per l'intero periodo della manifestazione sportiva o ricreativa, superiore a 90 dB(A).

All'esterno delle medesime strutture, fatti salvi i disposti del D.P.R. 3.04.2001 n. 304 e successive modifiche o integrazioni, in mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti esplicitamente la rumorosità delle differenti attività in oggetto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico della zona di appartenenza. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

#### ***Art. 20 - DEROGHE***

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 19 potranno essere concessi dal Funzionario incaricato, tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione dell'attività.

### **SEZIONE 4 – DIVERSE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE E INCOMODE**

#### ***Art. 21 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da attività di carattere occasionale, non contemplate in altri articoli del presente Regolamento. Le emissioni possono derivare dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come anche dall'uso temporaneo di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni: compressori, macchine per tessitura, trapani....; macchine da giardino, macchine di spazzamento stradale, raccolta rifiuti, mezzi per taglio erba di aree pubbliche, altoparlanti, ventilatori...; aspirapolvere, lavatrici, strumenti musicali, apparecchi stereo, apparecchi radio-televisivi...).

La presente sezione disciplina, altresì, l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi, utilizzati per fini tecnici, agricoli o diversi, su tutto il territorio comunale.

Restano escluse le emissioni generate all'interno di zone che lo strumento urbanistico vigente destina ad area Industriale-Artigianale (generalmente Z.T.O. D del P.R.G.).

#### ***Art. 22 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI***

Nel primo caso previsto (professioni o mestieri), le attività, e con esse le generazioni di rumore, possono durare per più ore della giornata, anche con la medesima localizzazione; nel

secondo caso (uso di macchine, apparecchi, strumenti, ecc.), le attività possono protrarsi per svariate ore nel corso della giornata, eventualmente anche per giorni consecutivi, ma mantengono l'occasionalità e la temporaneità.

In relazione alla natura dell'attività svolta, dovranno essere adottate tutte le possibili misure necessarie per contenerne gli effetti acustici, riducendo le molestie a terzi.

### ***Art. 23 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incomode con proprio provvedimento, su segnalazione dell'A.R.P.A., dell'U.L.S.S. o degli altri organi incaricati alla vigilanza, ovvero di regolamentare casi specifici (qualora le circostanze ne determinino la necessità), la generazione di rumore è consentita, nei mesi da novembre a marzo, tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e tra le ore 13.30 e le ore 19.00; nei mesi tra aprile e ottobre, tra le ore 7.30 e le ore 12.30 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00. I suddetti orari si intendono valevoli per i giorni feriali.

Di sabato e nei giorni festivi, le attività rumorose sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

L'utilizzo di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori temporanei di cui all'art. 21 in ambiente esterno non è consentito prima delle ore 8.00 nei giorni feriali, prima delle ore 9.00 del sabato e dei giorni festivi; neppure è consentito prima delle ore 15.00 di tutti i pomeriggi fatto salvo l'utilizzo per attività relative ai servizi pubblici.

Le macchine e gli impianti per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 21 in ambiente esterno, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico, nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, comunque conformi alle direttive comunitarie e alla normativa nazionale (considerando il D. L.vo 4.09.2002 n. 262 e sue modifiche ed integrazioni, per le emissioni).

L'uso di altoparlanti su veicoli (pubblicità fonica), nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (art. 59), è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in periodo invernale e dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nel periodo estivo. In concomitanza delle consultazioni elettorali o referendarie, la pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi, esclusivamente per fini tecnici o agricoli, su tutto il territorio comunale, è consentito negli orari previsti per le attività rumorose o incomode di cui al presente articolo. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi per usi diversi da quelli indicati è vietato, salvo deroga temporanea rilasciata dal Funzionario incaricato.

Lo svolgimento delle attività in orari diversi da quelli previsti dovrà essere soggetto a preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune; esso dovrà comunque avvenire con modalità compatibili con la tutela della quiete pubblica ed ai sensi delle Norme vigenti.

#### ***Art. 24 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità delle attività temporanee in oggetto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe IV. Il livello sonoro si intende misurato in corrispondenza degli spazi occupati da persone o comunità.

Il livello sonoro determinato dall'accensione (autorizzata con o senza deroga) di fuochi di artificio e razzi, misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare i 95 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, i 90 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 secondi e 15 minuti, gli 85 dB(A) per eventi di durata compresa fra 15 e 45 minuti.

#### ***Art. 25 - DEROGHE***

Limiti massimi di immissioni sonore ed orari meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 23 e 24 potranno essere concessi dal Funzionario incaricato, tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione dell'attività temporanea, in corrispondenza dell'origine del rumore.

Tale norma non si applica al rumore determinato dall'accensione di razzi e fuochi d'artificio, per i quali i limiti di cui all'art. 24 sono inderogabili. Invece, il Funzionario incaricato può autorizzare deroga temporanea all'accensione di fuochi d'artificio ed al lancio di razzi per usi non tecnici o agricoli, purché rilasciata per iscritto e preventivamente, a seguito di richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

**RIEPILOGO LIMITI MASSIMI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’  
“RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO”**

Sez.	Tipologia di manifestazione	Durata	N. max di gg. per sito	Limite in facciata LAeq	Limite Orario
1	Cantieri edili, stradali ed assimilabili		Giorni feriali escluso sabato pomeriggio	Zona di classe VI e non superare il valore di 85 dB(A)	Nei giorni Feriali, escluso il Sabato pomeriggio, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 con pausa minima di 1 ora
2	Luna Park, circhi ed assimilabili	Non superiori complessivamente le 60 (sessanta) giornate		Zona di classe V.	Dal mercoledì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 24:00 ed dal sabato al martedì dalle ore 09:00 alle ore 24:00
	Manifestazioni musicali in luoghi pubblici o aperto al pubblico		Max 3 giorni	Zona di classe V. Limite massimo per intero periodo della manifestazione non superiore a 90 dB(A).	Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 24:00, il sabato dalle ore 16:00 alle ore 24:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 24.00
3	Strutture per attività sportive o ricreative rumorose			Limite Max non superiore a 90 dB(A)	In centro abitato tra le ore 9:00 e le ore 12:30 e tra le ore 14:30 alle ore 18:30. Fuori centro abitato tra le ore 8:30 alle ore 13:00 e tra le ore 14:30 alle ore 20:00.

					Nei mesi tra aprile ed ottobre gli intervalli pomeridiani autorizzati hanno termine alle ore 20:00 in centro abitato e ore 23:00, fuori dal centro abitato.
4	Diverse attività temporanee rumorose ed incomode			Zona di classe IV. Il livello sonoro non deve superare i 95 dB (A) per eventi inferiori a 10 secondi; i 90 dB (A) per eventi tra 10 secondi e 15 min. ed 85 dB (A) per eventi tra 15 min. e 45 minuti.	La generazione di rumore è consentita nei giorni feriali normalmente: nei mesi tra aprile ed ottobre tra le ore 7:30 e le ore 12:30 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00, nei giorni feriali. Nei mesi da novembre a marzo tra le ore 8:00 e le ore 12:30 e tra le ore 13:30 alle ore 19:00 nei giorni feriali. Di sabato e nei giorni festivi le attività rumorose sono consentite tra le ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19:00.

**TITOLO III**  
**-DISCIPLINA DI ATTIVITA' 'PERMANENTI**  
**A RUMOROSITA' VARIABILE'' -**

***Art. 26 - DEFINIZIONI***

Nel presente Regolamento (e con validità limitata esclusivamente ad esso), si definisce “attività permanente a rumorosità variabile” qualsiasi attività con sviluppo temporale non limitato, ripetitiva o anche mutevole nella sua prerogativa di generazione di rumore, ma localizzata come ubicazione.

**SEZIONE 1 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI  
PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI**

***Art. 27 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore nei locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché negli esercizi per la somministrazione che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

***Art. 28 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore, all'aperto come al chiuso, è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano i pubblici esercizi.

***Art. 29 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

I valori limite delle sorgenti sonore, normati dal D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), a “tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico”, riferiti a 6 Classi di destinazione d'uso del territorio (Zone), mantengono piena validità anche per quanto concerne l'impatto acustico di locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (compresi circoli privati), e esercizi per la somministrazione, in ambiente chiuso o all'aperto.



In particolare, nel caso di attività svolte all'aperto, il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera non è tollerato. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

All'interno dei luoghi in oggetto, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura  $L_{ASmax}$  e  $L_{Aeq}$ , definiti dal D.M. Ambiente 16.03.98, sono i seguenti: 102 dB(A) per  $L_{ASmax}$  e 95 dB(A)  $L_{Aeq}$ .

## **SEZIONE 2 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

### ***Art. 30 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

In considerazione della tipologia di infrastrutture di trasporto presenti nell'ambito del territorio comunale, nonché della Normativa vigente, la presente sezione riguarda le emissioni sonore derivanti dalla mobilità dei veicoli stradali, con ciò intendendo autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus e motocicli, ovvero i veicoli di cui all'art. 47 – lettere e, f, g, h, i, l, m, n - del Codice della Strada.

Restano **escluse** dalla disciplina della presente sezione le emissioni sonore prodotte dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie (con esclusione delle tramvie e delle funicolari) così come anche degli aeroporti e delle aviosuperfici, già oggetto di regolamentazione da parte di legge statale (D.P.R. 18.11.98 n. 459 e successive modifiche od integrazioni per le prime; D.I. 31.10.97, D.P.R. 11.12.97 n. 496, D.M. Ambiente 20.05.99, D.P.R. 9.11.99 n. 476, D.I. 3.12.99, e successive modifiche od integrazioni per le seconde).

### ***Art. 31 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98 si intende circolazione veicolare nel “periodo diurno” quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00, circolazione veicolare nel “periodo notturno” quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00. Il Tempo di Riferimento ( $T_R$ ) per la misura dell'inquinamento acustico nel periodo diurno e notturno coincide con le medesime fasce orarie.

Fatte salve eventuali possibili limitazioni alla circolazione veicolare, limitatamente a strade predefinite e per quanto di competenza dell'Ente gestore (Zone a Traffico Limitato...), non sono previste limitazioni alla generazione del rumore veicolare.

#### ***Art. 32 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

Si applica integralmente il disposto del D.P.R. 30.03.2004 n. 142 (ed eventuali modifiche o integrazioni) che statuisce i valori limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza acustica per:

- a) infrastrutture stradali esistenti;
- b) infrastrutture di nuova realizzazione;
- c) ampliamento di infrastrutture in sede di infrastrutture stradali in esercizio;
- d) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti.

Le emissioni sonore prodotte dai veicoli restano fissate dalle Leggi vigenti (*in primis*, art. 80 D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e art. 9 D.P.R. 30.03.2004 n. 142).

### **SEZIONE 3 – AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)**

#### ***Art. 33 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di impianti a ciclo produttivo continuo ed imprese in area per attività produttiva (area artigianale, industriale, corrispondente a Z.T.O. D del P.R.G.).

#### ***Art. 34 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano l'attività stessa.

#### ***Art. 35 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

Per le attività in esame si applicano i disposti del D.P.C.M. 1.03.91, il D. L.vo 15.08.91 n. 277, il D. 11.12.96, il D.M. Ambiente 16.03.98, il D. L.vo 4.09.2002 n. 262 ed eventuali successive loro modifiche ed integrazioni.

I valori limite delle sorgenti sonore, normati dal D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), a “tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico”, riferiti a 6 Classi di destinazione d’uso del territorio (Zone), mantengono piena validità anche per le aree produttive, normalmente inserite in Zona V o Zona VI. Detti valori sono da dedursi a partire dal Piano di Classificazione Acustica comunale.

**Per le attività produttive “fuori zona” i valori limite delle sorgenti sonore sono quelli stabiliti dalla Classe di destinazione d’uso dell’ambito territoriale in cui le colloca il Piano di Classificazione Acustica comunale.**

#### **SEZIONE 4 – SEGNALAZIONI SONORE**

##### ***Art. 36 – ATTIVITA’ DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di dispositivi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, installati su qualsiasi sorgente fissa o mobile (edifici, autoveicoli o altri beni...), nonché le segnalazioni sonore emerse da sorgenti diverse (sirene, campane e affini). E’ fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.92 n. 285, con le modifiche di cui al D. L.vo n. 360/1993) agli artt. 71, 72, 75, 79 e, in particolare, agli artt. 155 e 156 e quanto statuito dal relativo Regolamento di esecuzione all’art. 350.

##### ***Art. 37 – ORARI DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE***

Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 36, a seguito delle quali avviene la produzione di rumore, non è soggetto a specifica normativa. Fa eccezione l’utilizzo di sirene negli stabilimenti industriali, consentito esclusivamente tra le ore 7.00 e le ore 21.00, per segnalare inizio e termine dei turni di lavoro.

##### ***Art. 38 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità prodotta da sistemi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, il livello sonoro misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti da Leggi e Decreti vigenti. L’emissione sonora dei suddetti dispositivi deve

essere intervallata e non può superare, in ogni caso, la durata massima di 3 (tre) minuti per gli antifurto veicolari, di 15 (quindici) minuti per segnali acustici diversi.

Il livello sonoro determinato da segnalazioni acustiche emesse da sorgenti diverse, misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare gli 85 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, gli 80 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 e 60 secondi; per eventi di maggiore durata valgono i valori limite delle sorgenti sonore, normati da Leggi e Decreti vigenti, da applicarsi con riferimento alle disposizioni del Piano di Classificazione Acustica.

**RIEPILOGO LIMITI MASSIMI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’  
“PERMANENTI A RUMOROSITA’ VARIABLE”**

Sez.	Tipologia di manifestazione	Orari	Limite massimi consentiti
1	Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico esercizio e pubblici esercizi	Lo svolgimento dell’attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore, all’aperto come al chiuso, è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano i pubblici esercizi	Limiti di zona prevista dal Piano di classificazione acustica. All’interno dei luoghi in oggetto, i valori dei livelli Max di pressione sonora sono i seguenti : 102 dB (A) per $L_{ASmax}$ e 95 dB(A) per $L_{Aeq}$
2	Infrastrutture di trasporto	Ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98 si intende circolazione veicolare nel “periodo diurno” quella relativa all’intervallo compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00, circolazione veicolare nel “periodo notturno” quella relativa all’intervallo compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00. Il Tempo di Riferimento ( $T_R$ ) per la misura dell’inquinamento acustico nel periodo diurno e notturno coincide con le medesime fasce orarie.	Si applica il disposto del D.P.R. n. 142 del 30.03.2004 (ed eventuali modifiche ed integrazioni) e dal “nuovo Codice della Strada” D. Legislativo n. 285 del 30.04.1992

Sez.	Tipologia di manifestazione	Orari	Limite massimi consentiti
3	Aree per attività produttive (Artigianali ed industriali)	Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano l'attività stessa.	I valori limite delle sorgenti sonore, normati dal D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), a “tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico”, riferiti a 6 Classi di destinazione d'uso del territorio (Zone), mantengono piena validità anche per le aree produttive, normalmente inserite in Zona V o Zona VI. Detti valori sono da dedursi a partire dal Piano di Classificazione Acustica comunale.  Per le attività produttive “fuori zona” i valori limite delle sorgenti sonore sono quelli stabiliti dalla Classe di destinazione d'uso dell'ambito territoriale in cui le colloca il Piano di Classificazione Acustica comunale.
4	Segnalazioni Sonore	E' fatto salvo quanto disposto dal Codice della strada (D. Legislativo n. 285 del 30.04.1992 con le modifiche di cui al D. L.vo n. 360 del 1993).  Fa eccezione l'utilizzo di sirene negli stabilimenti industriali, consentito esclusivamente tra le ore 7:00 e le 21:00 (per inizio e fine turno)	In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità prodotta da sistemi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, il livello sonoro misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti da Leggi e Decreti vigenti. L'emissione sonora dei suddetti dispositivi deve essere intervallata e non può superare, in ogni caso, la durata massima di 3

Sez.	Tipologia di manifestazione	Orari	Limite massimi consentiti
			<p>(tre) minuti per gli antifurto veicolari, di 15 (quindici) minuti per segnali acustici diversi.</p> <p>Il livello sonoro determinato da segnalazioni acustiche emesse da sorgenti diverse, misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare gli 85 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, gli 80 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 e 60 secondi; per eventi di maggiore durata valgono i valori limite delle sorgenti sonore, normati da Leggi e Decreti vigenti, da applicarsi con riferimento alle disposizioni del Piano di Classificazione Acustica.</p>

**TITOLO IV**  
**-PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINATE**  
**DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSE -**

**SEZIONE 1 – AUTORIZZAZIONI**

***Art. 39 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE***

L'esercizio di qualsiasi attività, anche a carattere temporaneo, che determini emissioni rumorose sul territorio comunale, nel rispetto dei valori limite di rumore, degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, non necessita di specifica autorizzazione.

Neppure è richiesta autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 21.

Per le attività di carattere temporaneo, i principali limiti, orari e prescrizioni previsti dal presente Regolamento saranno esplicitamente trascritti nelle concessioni o licenze (allegato 1 per cantieri edili, allegato 2 per cantieri stradali, allegato 3 per manifestazioni in luogo pubblico).

***Art. 40 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE***

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il titolare o il legale rappresentante di qualsivoglia Ditta impegnata nel territorio comunale a svolgere attività rumorosa a carattere temporaneo dovesse superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga. La domanda dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa e, se accolta, dovrà essere pubblicizzata – con avviso a cura dei soggetti richiedenti (presso l'albo comunale e presso il sito di attività) – almeno 3 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Il Funzionario incaricato, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su conforme parere dei Servizi di controllo, può autorizzare deroghe in base a quanto stabilito dal presente Regolamento, tenuto conto di: durata, periodo e luogo di svolgimento dell'attività, entità del disagio causato. L'autorizzazione si intende concessa dalla data in cui viene notificata al titolare dell'attività che ne ha fatto richiesta.

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire, D.I.A. o concessione



lavori in sede stradale (come da allegato 4). L'autorizzazione sarà rilasciata unitamente alle relative concessioni o permessi, su conforme parere dei competenti Organi addetti al controllo (schema allegato 5).

In caso di luna park, circhi equestri e strutture assimilabili, in luogo pubblico od aperto al pubblico, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema allegato 6). L'autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario incaricato unitamente alla licenza (schema allegato 5).

In caso di manifestazioni musicali in luogo pubblico od aperto al pubblico, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema allegato 7). L'autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario incaricato unitamente alla licenza (schema allegato 5).

In caso di manifestazioni popolari in luogo pubblico od aperto al pubblico, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema allegato 8). L'autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario incaricato unitamente alla licenza (schema allegato 5).

#### ***Art. 41 – PROCEDURE D'URGENZA***

Nei casi di cui agli articoli precedenti, ove il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo) dell'attività rumorosa debba attivare le lavorazioni o utilizzare macchinari rumorosi entro il termine previsto di 30 (trenta) giorni, sarà mantenuto l'obbligo di presentare la domanda secondo lo schema allegato e di cui all'art. 40. Il Funzionario incaricato valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di un'autorizzazione provvisoria.

Il Funzionario incaricato richiederà il parere dei Servizi di controllo competenti e quindi procederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva ovvero alla revoca dell'autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti negli articoli precedenti.

***Art. 42 – ATTIVITA' PER LE QUALI E' CONCESSA AUTORIZZAZIONE,  
SENZA DEROGA***

Possono essere autorizzate ai sensi degli artt. 40-41, ma senza concessione delle deroghe esplicitamente previste nel seguente Regolamento, le attività rumorose, a carattere temporaneo, ubicate in “aree particolarmente protette” (Classe I), di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni), specificate come da D.G.R. Veneto 21.09.93 n. 4313 (e successive modifiche od integrazioni) e come tali previste nel Piano di Classificazione Acustica. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in Classe I: complessi scolastici, parchi pubblici di scala urbana, aree residenziali rurali, beni paesaggistici e ambientali vincolati, zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree di tutela...

Neppure è concessa alcuna deroga alle attività poste in essere in aree confinanti con territori in Classe I, nel caso in cui i provvedimenti adottabili per il contenimento del rumore non riescano a contenere le emissioni acustiche al di sotto dei valori limite di Legge della zona protetta.

**SEZIONE 2 – PERMESSI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE**

***Art. 43 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO***

Tutte le domande per il rilascio di:

- a) permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- c) licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

dovranno essere corredate di una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico.

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico sarà predisposta secondo gli indirizzi di cui allegato 9 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione della predetta documentazione, oltre ai nuovi insediamenti: le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso. Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio, non corrisponda la simultanea presentazione di domanda di permesso di costruire/autorizzazione edilizia, la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di permesso/autorizzazione edilizia, è subordinato al preventivo parere favorevole dei competenti Servizi di controllo. Il parere è vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

In tutti quei casi in cui la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui ai predetti punti a, b, c, riguardi la costruzione di opere o infrastrutture idonee a produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di Legge, tale domanda dovrà contenere indicazione esplicita delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

#### ***Art. 44 – PRESCRIZIONI PER PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.***

Tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi delle norme vigenti [art. 6 della Legge 8.07.86 n. 349 (ferme restando le prescrizioni di cui ai DD.PP.CC.MM. 10.08.88 n. 377 e successive modificazioni), norme regionali e provinciali], dovranno essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

In particolare, idonea Documentazione di Previsione di Impatto acustico dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere di realizzazione, modifica o potenziamento di:

- a) aviosuperfici, aeroporti, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Parimenti, sarà richiesta documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti ulteriori tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per cui è richiesta VIA.

La suddetta documentazione sarà prodotta nelle modalità e nei termini previsti dalle Leggi Statali e Regionali, in conformità ai criteri Regionali vigenti e stabiliti ai sensi dell'art. 4, co. 1.l della L. n. 447/95 e con le modalità di cui all'art. 4 della Legge 4.01.68, n. 15.

Le società e gli enti gestori di servizi di pubblica utilità, inclusi i servizi di trasporto, o delle relative infrastrutture presenti nel territorio comunale (eccezion fatta per i servizi pubblici essenziali), nel caso di superamento dei valori di immissione/emissione di cui alle Leggi vigenti, dovranno presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con Decreto 29.11.2000 e recanti indicazione di tempi di adeguamento, modalità e costi, ai sensi di Legge.

In particolare, gli interventi di risanamento acustico determinati dall'esercizio delle infrastrutture stradali dovranno essere programmati e realizzati secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 del D.P.R. 30.03.2004 n. 142 e delle eventuali apposite "Linee-guida" statali.

#### ***Art. 45 – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE IN RAPPORTO AI CONTENUTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA***

La fabbricazione di qualsivoglia insediamento nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire, oltre che in attuazione delle previsioni del P.R.G., in conformità al Piano di Classificazione Acustica, redatto ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico.

Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, saranno quelle preventivamente individuate dal Comune, secondo i criteri formulati

dai competenti organi Regionali. Dovranno possedere caratteristiche edilizie comunque compatibili con le previsioni del P.R.G. e del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

In ogni caso, la fabbricazione sarà subordinata a regolare rilascio di Permesso di Costruire, provvedimenti di licenza o di autorizzazione, nei termini e con le modalità precisate al presente Titolo.

Essendo che l'edificazione nel territorio comunale è subordinata all'attuazione delle previsioni del P.R.G., dovrà essere preventivamente accertato che gli strumenti urbanistici risultino congruenti con le determinazioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica. Parimenti, in caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, dovranno essere contestualmente previste le necessarie variazioni al Piano di Classificazione Acustica.

#### ***Art. 46 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE***

Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del presente Titolo, per laboratori, fabbriche, installazioni industriali, artigianali o, più in generale, produttive, dovrà essere prescritta la piena conformità alle leggi vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico. A tal fine, dovrà essere dimostrato, in fase di presentazione della domanda per il rilascio di permessi, provvedimenti, licenze e autorizzazioni di cui all'art. 43, che l'impatto acustico prodotto dal nuovo insediamento è compatibile con i limiti di Legge previsti per la Classe di destinazione d'uso dell'area in cui l'insediamento stesso si sviluppa.

In caso contrario, dovrà essere redatta l'apposita Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, in cui saranno anche descritte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti (piano di risanamento).

Le imprese operanti nel territorio che abbiano già presentato Piano di risanamento acustico, in assenza di compatibilità con i limiti previsti dalla vigente classificazione del territorio comunale, si dovranno adeguare ai suddetti limiti entro un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora essi risultino conformi ai principi delle Leggi Statali e agli indirizzi Regionali.

Le imprese operanti nel territorio e interessate alla presentazione di un piano di risanamento acustico ai sensi delle norme (pre)vigenti [art. 3 del D.P.C.M. 1.03.91] dovranno ottemperare alle disposizioni di Legge entro il termine di 6 (sei) mesi dall'approvazione della classificazione del territorio comunale, specificando nel medesimo piano, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale prevedono di adeguarsi ai limiti di Legge.

Tutte le rimanenti imprese che non presenteranno Piano di risanamento dovranno adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale nel periodo di 6 (sei) mesi dall'approvazione della classificazione del territorio comunale.

### **SEZIONE 3 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### ***Art. 47 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO***

Ai sensi della Legge 7.08.90, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e delle successive modifiche ed integrazioni), è nominato un Responsabile del Procedimento Amministrativo (R.P.A.) oggetto del presente Regolamento nella figura del Responsabile del Settore Ambiente.

Tutte le comunicazioni relative alle domande per l'autorizzazione all'immissione sonora, in deroga ai limiti massimi fissati dalle Leggi vigenti, dovranno pertanto pervenire, tramite l'ufficio protocollo al Funzionario incaricato.

#### ***Art. 48 – PARERE DEI SERVIZI DEPUTATI AL CONTROLLO***

L'ufficio preposto provvede alla trasmissione di copia della domanda di autorizzazione pervenutagli al competente Settore dei Servizi di controllo, corredandola di tutte le necessarie informazioni relative alle caratteristiche urbanistiche dell'area interessata dall'attività, rapportate ai contenuti del Piano di Classificazione Acustica.

L'organo di controllo provvede ad esprimere il proprio parere, svolte tutte le preventive indagini e verifiche che riterrà opportuno effettuare. Dovrà anche esprimersi sull'opportunità di prescrivere alle attività in oggetto l'adozione di misure atte a contenere l'inquinamento acustico prodotto.

#### ***Art. 49 – CONTROLLI***

In qualsiasi momento, il Funzionario incaricato, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente Servizio deputato al controllo (sezione

provinciale dell'A.R.P.A. e, in subordine, U.L.S.S.) di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento.

In particolare, per le strutture a carattere permanente (in cui la generazione del rumore si protrae per più giorni), potranno essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini alla sorgente di disturbo.

Qualora venisse riscontrato disagio o possibile danno per la salute pubblica, l'organo interpellato, in quanto responsabile dell'attività di controllo e rilevazione del rumore, dovrà immediatamente comunicare l'esito del monitoraggio.

I risultati del rilevamento del rumore saranno elaborati ai sensi dell'Allegato D al D.M. Ambiente 16.03.98 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni) e trasmessi al Funzionario incaricato non appena disponibili.

#### ***Art. 50 – ORDINANZA DI REVOCA PER ESIGENZE LOCALI***

Se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che le immissioni costituiscono comunque causa di molestia e disagio, il Funzionario incaricato, su proposta del competente Servizio di controllo può procedere:

- a) alla **revoca** dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti di Legge previsti; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti (applicando, ove sussistano i presupposti, il criterio differenziale);
- b) alla **modifica** dell'autorizzazione all'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti.

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dell'autorizzazione si dovrà tener debitamente conto di:

- a) classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- b) livello differenziale;
- c) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- d) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

#### ***Art. 51 – ORDINANZA DI REVOCA PER VIOLAZIONE DI LEGGE***

Se i livelli sonori rilevati superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, una volta che la violazione accertata gli sia stata comunicata dai competenti Servizi di controllo, il Funzionario incaricato può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.

Per l'emissione del provvedimento di revoca dovrà essere sufficiente che siano tenuti presenti almeno uno dei seguenti criteri:

- a) la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
- b) la durata del superamento;
- c) la classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- d) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- e) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

#### ***Art. 52 – DIFFIDA O CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA'***

Se i livelli sonori rilevati in corrispondenza di attività temporanee superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, in mancanza della necessaria autorizzazione, il Responsabile del Settore Ambiente provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua avvenuta regolarizzazione.

In alternativa, il Responsabile del Settore Ambiente può emettere una nota di diffida al soggetto responsabile dell'immissione sonora molesta, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, (inviata per conoscenza anche agli organi di controllo), al fine di ricondurre immediatamente il livello sonoro entro i limiti previsti dalle Leggi vigenti o, in subordine, dal presente Regolamento. Il suddetto soggetto deve, conseguentemente presentare, nel termine perentorio di giorni 7 (sette), una relazione sulle cause del superamento del valore limite e sui provvedimenti presi per la sua eliminazione. Tale relazione dovrà essere inviata contestualmente anche al competente ufficio del Servizio deputato al controllo, che procederà alla verifica secondo le modalità di cui al presente Regolamento.



Qualora a seguito di un nuovo controllo fonometrico l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti, il Funzionario incaricato automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga, secondo le modalità innanzi specificate.

Nel caso in cui, decorso il termine fissato dalla diffida, la Ditta non inviasse alcuna comunicazione, il Funzionario incaricato procederà comunque alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga.

In ogni caso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54.

L'attività soggetta a revoca di autorizzazione dovrà rispettare i livelli assoluti massimi di immissione sonora previsti dalle Leggi vigenti e, ove occorranza i presupposti, il criterio differenziale.

E' fatto salvo il potere dell'Autorità Comunale di adottare giustificate decisioni non conformi al parere espresso dal competente Ufficio del Servizio di controllo, dandone comunicazione all'Ufficio medesimo.

#### ***Art. 53 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Qualora un'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di Legge o a quelli derivanti dalle autorizzazioni comunali di cui al presente Regolamento, cui sia stata rispettivamente diffidata, negata o revocata l'autorizzazione, perseveri nella mancata ottemperanza alle prescrizioni normative, il Responsabile del Settore Ambiente pone in essere le procedure amministrative necessarie per sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure per sospendere l'intera attività molesta.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'intera attività, il Responsabile del Settore Ambiente deve dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca (autorizzazioni di commercio, occupazione suolo pubblico, ecc.).

#### ***Art. 54 – SISTEMA SANZIONATORIO***

Ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689, dell'art. 10 della Legge 26.10.95 n. 447, dell'art. 8 della Legge Regionale del Veneto 10.05.99 n. 21, ove le violazioni al presente Regolamento non costituiscano reato, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative, sulla base di quanto disposto dall'art. 51 del D. L.vo 24.06.98 n. 213:

1. mancata ottemperanza a provvedimenti di cessazione immediata o revoca dell'esercizio di attività rumorose, determinati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ovvero mancata ottemperanza a provvedimenti che ordinino il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore: da €. 1033,00 ad €. 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10 co. 1, L. n. 447/95);
2. superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, dei valori limite di emissione e di immissione di cui agli artt. 2 e 3 della Legge n. 447/95 e al D.P.C.M. 14.11.97: da €. 516,00 ad €. 5165,00 (ai sensi dell'art. 10 co. 2, L. n. 447/95);
3. violazione dei regolamenti di esecuzione della Legge n. 447/95, e delle disposizioni dettate in applicazione della medesima Legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni: da €. 258,00 ad €. 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10 co. 3, L. n. 447/95);
4. violazione delle disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee: da €. 103,00 ad €. 516,00 (ai sensi dell'art. 8 co. 3.a, L.R. n. 21/99);
5. violazione delle prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga: da €. 103,00 ad €. 516,00 (ai sensi dell'art. 8 co. 3.a, L.R. n. 21/99), indipendentemente da eventuali altri provvedimenti amministrativi adottati dal Sindaco;
6. superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei limiti fissati dal Comune a tutela delle aree particolarmente protette: da €. 516,00 ad €. 1.033,00 (ai sensi dell'art. 8 co. 3.c, L.R. n. 21/99).

Per le strutture per svolgimento di attività sportive, ricreative, per tempo libero o spettacolo, nonché per i locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, i circoli privati, i pubblici esercizi, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P., e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

***Art. 55 – DISPOSIZIONI FINALI***

Il presente Regolamento sostituisce, in tutto o in parte, ogni precedente Regolamento locale che disciplini la stessa materia e sia con esso in contrasto.

## **ALLEGATI**

### **PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO:**

- allegato 1 - CANTIERI EDILI: prescrizioni da inserire in concessione, autorizzazione edilizia, permesso di costruire;
- allegato 2 - CANTIERI STRADALI: prescrizioni da inserire in concessione o permesso di costruire;
- allegato 3 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: prescrizioni da inserire in licenza;

### **DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE;**

- allegato 4 - CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;
- allegato 6 – LUNA PARK, CIRCHI EQUESTRI E STRUTTURE ASSIMILABILI;
- allegato 7 – MANIFESTAZIONI MUSICALI;
- allegato 8 – MANIFESTAZIONI POPOLARI

### **AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE;**

- allegato 5 - CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;

### **DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO;**

- allegato 9 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

## **Allegato 1. PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO: CANTIERI EDILI**

Nei cantieri edili, il lavoro con macchine, attrezzature, utensili ed impianti, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana non inferiore ad 1 ora, da definirsi e autorizzarsi secondo le necessità contingenti del singolo cantiere. I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 13.00. Resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe VI . Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività. Devono essere rispettati i limiti di emissione acustica previsti dalle norme vigenti per macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nonché per i veicoli stradali.

## **Allegato 2. PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO: CANTIERI STRADALI**

Nei cantieri stradali, il lavoro con macchine, attrezzature, utensili ed impianti, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dalle ore 08.00 alle ore 19.00. I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 13.00. Resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe VI . Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività. Devono essere rispettati i limiti di emissione acustica previsti dalle norme vigenti per macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nonché per i veicoli stradali.

### **Allegato 3. PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI, PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

Nelle manifestazioni musicali o popolari in luogo pubblico o aperto al pubblico, il funzionamento di sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dal lunedì al venerdì tra le ore 20:00 e le ore 24:00, il sabato dalle ore 16:00 alle 24:00, la domenica dalle ore 09:00 alle ore 24:00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30. Resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare ( $L_{eq}$ ) quello caratteristico di una zona di Classe V [70 dB(A) nel periodo diurno, 60 dB(A) nel periodo notturno]. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

## **Allegato 4. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI CANTIERI EDILI**

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: CANTIERI EDILI. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**  
del Comune di NOVENTA PADOVANA

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente in ....., in qualifica di titolare/rappresentante legale della Ditta ....., con sede sociale in ....., relativamente al proprio cantiere situato in .....,

**CHIEDE,**

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dal proprio cantiere situato in .....

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona VI [70 dB(A)] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona VI [70 dB(A)], di circa ..... dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da .....
- 3) l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera nei seguenti periodi orari .....
- 4) l'attività si protrarrà per un periodo che va dal ..... al .....

### **INFORMAZIONI**

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui sarà installato il cantiere, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona VI (70 dB(A)), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate attrezzature, macchine e strumenti che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi.

Inoltre dovrà essere allegato un **programma di massima** in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un periodo massimo di 1 ora verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose.

**Allegato 5. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE**

FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE

Spett.le DITTA

---

Oggetto: Autorizzazione all'immissione sonora di attività temporanee in deroga ai limiti stabiliti dal regolamento Comunale: attività.....

■ Vista la domanda di autorizzazione all'immissione sonora per l'attività temporanea costituita da ....., da svolgersi in NOVENTA PADOVANA, (luogo) ....., dal giorno ..... al giorno ....., dalle ore ..... alle ore ....., con produzione di immissioni sonore mediante .....

■ Visto il parere del Servizio di Controllo ..... prot. .... del .....

■ Si autorizza l'attivazione di sorgenti sonore nei giorni ..... dalle ore ..... alle ore ....., in deroga al limite di livello sonoro consentito, fissato in ..... dB(A).

Si pongono le seguenti specifiche prescrizioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## **Allegato 6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI**

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**  
del Comune di NOVENTA PADOVANA

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente in ....., in qualifica di titolare/rappresentante legale della Ditta ....., con sede sociale in ....., relativamente al proprio Luna Park/Circo situato in .....

CHIEDE,

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture in .....

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne], di circa ..... dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da .....
- 3) l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera nei seguenti periodi orari .....
- 4) l'attività si protrarrà per un periodo che va dal ..... al .....

### INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V (70 dB(A) nelle ore diurne, 60 dB(A) nelle ore notturne), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi.

## **Allegato 7. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO**

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**  
del Comune di NOVENTA PADOVANA

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente in ....., in qualifica di titolare/rappresentante legale della Ditta ....., con sede sociale in ....., relativamente alla manifestazione musicale all'aperto che si terrà in.....,

**CHIEDE,**

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture in .....

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne], di circa ..... dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da .....
- 3) la manifestazione si svolgerà il giorno .....
- 4) la manifestazione avrà una durata di ore..... e si protrarrà dalle ore ..... alle ore .....

### **INFORMAZIONI**

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V (70 dB(A) nelle ore diurne, 60 dB(A) nelle ore notturne), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui si svolgerà la manifestazione musicale;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi previsti per la manifestazione musicale.

## **Allegato 8. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI MANIFESTAZIONI POPOLARI ALL'APERTO**

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: MANIFESTAZIONI POPOLARI. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**  
del Comune di NOVENTA PADOVANA

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente in ....., in qualifica di titolare/rappresentante legale della Ditta ....., con sede sociale in ....., relativamente alla manifestazione all'aperto che si terrà in.....,

CHIEDE,

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture in .....

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne], di circa ..... dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da .....
- 3) la manifestazione si svolgerà dal giorno ..... al giorno .....
- 4) la manifestazione avrà una durata di ore..... e si protrarrà dalle ore ..... alle ore .....

### INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V (70 dB(A) nelle ore diurne, 60 dB(A) nelle ore notturne), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato il giorno in cui si svolgerà la manifestazione;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi previsti per la manifestazione.

## **Allegato 9. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO**

### ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

#### 1) *UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO.*

Specificare la zona di appartenenza, dedotta dal Piano di Classificazione Acustica comunale, del luogo in cui l'insediamento è ubicato, evidenziando le zone acustiche – con essa confinanti -potenzialmente interessate dalla rumorosità proveniente dall'insediamento.

#### 2) *SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE*

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione, mediante:

a- descrizione di attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;

b- caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;

c- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti rumorosi, specificando se l'attività sia a carattere stagionale, continua o discontinua, la durata dell'attività nel periodo diurno e/o notturno, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

#### 3) *SOGGETTI RICETTORI*

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

#### 4) *LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI DI PREVISIONE*

a - Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc..).

b - Indicazione dei livelli di rumore presunti DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti

5) *DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE*

- a – Dove necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalle vigenti norme, con ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le modalità per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- b - In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante che attesti che l'attività rispetta i limiti di legge.

6) *QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE*

7) *ELABORATI CARTOGRAFICI*

Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui è ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona acustica, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a- i confini dell'insediamento;
- b- le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria...
- c- le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi;
- d- gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA  
STATALE E REGIONALE  
PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

**INDICE**

TITOLO I – Disposizioni generali	pag. 2
TITOLO II – Disciplina delle attività “rumorose a carattere temporaneo”	pag. 5
Sezione 1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili	pag. 5
Sezione 2. Luna Park, Circhi ed assimilabili	pag. 7
Manifestazioni musicali in luogo pubblico o aperto al pubblico	
Manifestazioni popolari in luogo pubblico o aperto al pubblico	
Sezione 3. Strutture per attività sportive o ricreative rumorose	pag. 10
Sezione 4. Diverse attività temporanee rumorose e incombode	pag. 11
Elenco riepilogo limiti massimi	pag. 14
TITOLO III – Disciplina di attività “permanenti a rumorosità variabile”	pag. 17
Sezione 1. Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e pubblici esercizi	pag. 17
Sezione 2. Infrastrutture di trasporto	pag. 18
Sezione 3. Aree per attività produttive (artigianali, industriali)	pag. 19
Sezione 4. Segnalazioni sonore	pag. 20
Elenco riepilogo limiti massimi	pag. 22
TITOLO IV - Procedure amministrative determinate dall'esercizio di attività rumorose	pag. 25
Sezione 1. Autorizzazioni	pag. 25
Sezione 2. Permessi, licenze e autorizzazioni edilizie	pag. 27
Sezione 3. Procedimenti amministrativi	pag. 31
ALLEGATI	pag. 37
INDICE	pag. 47